

Commissioni Riunite V e VI - Martedì 8 luglio 2008
TESTO AGGIORNATO AL 9 LUGLIO 2008

Pag. 104

ALLEGATO

DL 112/2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Ulteriore finanziamento in favore dell'edilizia residenziale pubblica).

1. Per le finalità di cui all'articolo 21, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono stanziati ulteriori 500 milioni per l'anno 2009.

Conseguentemente, sopprimere il comma 10 dell'articolo 63.

11. 46. Ventura, Causi, D'Antoni, Fluvi, Baretta, Misiani, Agostini, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Cesario, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Carella, Ceccuzzi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo.

Al comma 1, dopo le parole: il CIPE, aggiungere le seguenti: , entro il 31 dicembre 2008.

11. 63. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire le parole: per le politiche giovanili con le parole: della gioventù.

11. 64. Marsilio, Rampelli, Corsaro.

Pag. 175

Al comma 1 dopo le parole: con il Ministro delle politiche giovanili *inserire le seguenti:* e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

***11. 44.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, dopo la parola: CIPE *aggiungere le seguenti:* entro il 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* dalla data di conversione in legge del presente decreto, che la approva entro e non oltre il 30 novembre 2008.

Sostituire la parola: dalla data di entrata in vigore *con* dalla conversione in legge.

11. 69. Armosino, Gioacchino Alfano.

Al comma 1, dopo la parola: CIPE *aggiungere le seguenti:* entro il 31 dicembre 2008.

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere infine le seguenti parole: che la approva entro e non oltre il termine del 30 novembre 2008.

11. 1. Lupi, Toccafondi.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) anziani con età superiore ai 65 anni, con un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro;

11. 27. Piffari, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, dopo le parole: di alloggi di edilizia residenziale *aggiungere le seguenti:* in affitto,.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), dopo le parole: immigrati regolari *aggiungere le seguenti:* in possesso dei requisiti previsti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e dalle normative regionali di settore.

***11. 58.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, dopo le parole: di alloggi di edilizia residenziale *aggiungere le seguenti:* in affitto,.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), dopo le parole: immigrati regolari *aggiungere le seguenti:* in possesso dei requisiti previsti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e dalle normative regionali di settore.

***11. 8.** Gibiino, Germanà.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: destinati prioritariamente *inserire le seguenti:* sulla base del reddito familiare.

11. 74. Simonetti, Fedriga, Dal Lago, Fugatti, Bitonci, Guido Dussin.

Al comma 2, dopo le parole: prima casa inserire le seguenti: in locazione a canone sociale e agevolato.

11. 28. Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi, Piffari.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito *con le seguenti:* con un reddito annuo lordo complessivo inferiore a 27.000 euro.

11. 49. Mosella, Murer, Livia Turco, Bossa, Sbroellini, Binetti, D'Incecco, Miotto.

Pag. 176

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: a basso reddito *con le seguenti:* con un reddito annuo lordo complessivo inferiore a 20.000 euro;.

11. 50. Mosella, Murer, Bossa, Grassi, Binetti, Livia Turco, Sbroellini, Miotto.

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: sede, *aggiungere le seguenti:* iscritti all'università in una regione diversa da quella di residenza;.

11. 51. Mosella, Grassi, Lenzi, Murer, Sbroellini, Bossa, Livia Turco, Miotto.

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: procedure esecutive di rilascio *inserire le seguenti:* e per morosità.

11. 55. Bossa, Livia Turco, Sbroellini, Binetti, Lenzi, Murer, Mosella, Grassi.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

11. 73. Fedriga, Dal Lago, Simonetti, Fugatti, Bitonci, Guido Dussin, Togni, Fugatti.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: immigrati regolari *inserire le seguenti:* residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale.

11. 77. Simonetti, Fedriga, Dal Lago, Togni, Fugatti, Bitonci, Guido Dussin.

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) lavoratori fuori sede con un reddito non superiore a 25.000 euro lordi annui.

11. 61. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di consentire il passaggio da casa a casa dei soggetti di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 2, le Regioni e i comuni interessati adottano misure che consentano di graduare le esecuzioni di rilascio in rapporto alle disponibilità alloggiative acquisite.

11. 52. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: la realizzazione di misure di *aggiungere le parole:* acquisto, di acquisto e recupero,.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire, la lettera b), con la seguente:

b) incremento del patrimonio abitativo pubblico di edilizia sociale con i fondi di cui all'articolo 21 e 21-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 e con risorse regionali oltreché con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

***11. 59.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole: la realizzazione di misure di *aggiungere le parole:* acquisto, di acquisto e recupero,.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire, la lettera b), con la seguente:

b) incremento del patrimonio abitativo pubblico di edilizia sociale con i fondi di cui all'articolo 21 e 21-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 e con risorse regionali oltreché con le risorse derivanti

dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

***11. 9.** Gibiino, Germanà.

Al comma 2, dopo le parole: edilizia residenziale *inserire le parole:* pubblica e sociale *e al comma 3, lettera a), dopo le parole:* per l'edilizia residenziale *aggiungere le seguenti:* pubblica e sociale;.

11. 32. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina, Piffari.

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) costituzione, quali strumenti di finanza innovativa, di società di capitali aperte alla partecipazione di privati, aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché, attraverso i proventi delle attività di contrasto dell'evasione determinati al netto degli aggu e altri compensi destinati ai soci privati, attività inerenti alla realizzazione dei programmi di cui alla lettera *e)*, ovvero altre attività di incremento del patrimonio abitativo residenziale e sociale. Alle predette società possono partecipare, oltre alle imprese iscritte all'albo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che devono comunque svolgere le attività di cui all'articolo 53 dello stesso decreto, anche qualificati operatori idonei ad assicurare il

necessario apporto di capacità imprenditoriale e finanziaria per la realizzazione delle attività immobiliare. Le società possono dare vita, con i soci privati, a distinte società controllate per la gestione, rispettivamente, delle attività di gestione e riscossione delle entrate e delle attività immobiliari;

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a), o di società di cui al comma 3, lettera a-bis), con possibilità di prevedere altresì il conferimento ai predetti fondi dei canoni di locazione al netto delle spese di gestione degli immobili.

11. 20. Giudice, Gioacchino Alfano.

Al comma 3, sopprimere le lettera b).

11. 30. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina, Piffari.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo con la seguente: sovvenzionata;

***11. 36.** Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo con la seguente: sovvenzionata;

***11. 23.** Galletti, Ciccanti.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo con la seguente: sovvenzionata;

***11. 14.** Burtone.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: edilizia sociale inserire le seguenti: e pubblica.

11. 29. Piffari, Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

11. 70. Armosino, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Per incentivare e agevolare gli interventi di cui al presente articolo ai fini delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 633, le imprese,

società di investimento immobiliare quotate di cui all'articolo 1, ai commi da 119 a 141 legge 27/12/2006 n. 296, i fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Dlgs 24/2/1998 n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-*bis* della legge 25/1/1994 n. 86, e successive modificazioni, e ogni altro soggetto, che costruiscano o recuperino alloggi in attuazione del piano di cui al presente articolo, sono equiparati alle imprese che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita.

11. 53. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 4, sostituire le parole: di cui alla parte II, titolo III, del Capo IV del *con le seguenti:* previste dal.

11. 62. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 5, alinea, primo periodo, sostituire le parole: , anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, *con le seguenti:* , anche attraverso interventi di sostituzione edilizia e la risoluzione dei problemi di mobilità,.

11. 15. Marsilio, Rampelli, Corsaro.

Al comma 5, alinea, primo periodo sostituire le parole: al 60 per cento *con le seguenti:* all'80 per cento.

11. 33. Cambursano, Borghesi, Barbato, Messina.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni, all'alinea, secondo periodo dopo la parola: gli interventi sono attuati *inserire:* anche; *alla lettera c) sopprimere le parole:* di proprietà pubblica.

11. 71. Armosino, Gioacchino Alfano.

Al comma 5, alinea secondo periodo, dopo le parole: gli interventi sono attuati *inserire la seguente:* anche.

11. 2. Lupi, Toccafondi.

Al comma 5, lettera a) sopprimere le parole: di proprietà pubblica.

11. 4. Lupi, Toccafondi.

Al comma 5, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

11. 38. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, lettera c) dopo le parole: e strumenti di incentivazione del mercato della locazione aggiungere le seguenti: anche

mediante la previsione di una tassazione sostitutiva dei redditi da locazione.

***11. 22.** Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 5, lettera c) dopo le parole: e strumenti di incentivazione del mercato della locazione aggiungere le seguenti: anche mediante la previsione di una tassazione sostitutiva dei redditi da locazione.

***11. 17.** Marsilio, Corsaro.

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: e strumenti di incentivazione del mercato della locazione introdurre le seguenti: attraverso l'introduzione della tassazione separata dei redditi da locazione;

11. 18. De Micheli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

5-bis. I programmi integrati di promozione di edilizia sociale di cui al comma 5 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.

5-ter. Gli interventi di sostituzione edilizia sono attuati, prioritariamente, attraverso la graduale costruzione di nuovi alloggi sociali e la successiva demolizione di un numero equivalente di alloggi preesistenti, previa idonea localizzazione di terreni limitrofi non edificati. Essi devono prevedere la consultazione dei cittadini in tutte le fasi del rispettivo processo di realizzazione; a tal fine sono stabilite forme e modalità paritarie di accesso a tutti gli atti e di coinvolgimento nel processo decisionale. Nell'attuazione dei relativi interventi, i soggetti esecutori e le amministrazioni coinvolte provvedono all'organizzazione di un articolato sistema di rete sociale in grado di garantire il migliore supporto possibile alle famiglie interessate, soprattutto nella fase di trasferimento e rialloggiamento.

11. 16. Marsilio, Rampelli, Corsaro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministro delle infrastrutture, con proprio decreto, definisce, entro sessanta giorni dalla approvazione da parte del CIPE della proposta di piano nazionale di cui al comma 1, i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 5. I Comuni che decidono di aderire al piano nazionale dovranno avviare le relative procedure di selezione delle proposte entro

e non oltre centoottanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto.

11. 3. Lupi, Toccafondi.

Sopprimere il comma 6.

11. 5. Lupi, Toccafondi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, sulla base della definizione di cui al Decreto Ministeriale 22104/2008 Ministero delle Infrastrutture - Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Al fine di facilitare la verifica della compensazione degli oneri di servizio di interesse generale, ogni programma di intervento che fruisca di benefici pubblici di qualsiasi natura dovrà essere accompagnato da un piano finanziario che dimostri 1 assenza di utili superiori al 10 per cento dei ricavi ottenuti dalla vendita o dall'affitto degli alloggi.

***11. 60.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, sulla base della definizione di cui al Decreto Ministeriale 22104/2008 Ministero delle Infrastrutture - Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Al fine di facilitare la verifica della compensazione degli oneri di servizio di interesse generale, ogni programma di intervento che fruisca di benefici pubblici di qualsiasi natura dovrà essere accompagnato da un piano finanziario che dimostri 1 assenza di utili superiori al 10 per cento dei ricavi ottenuti dalla vendita o dall'affitto degli alloggi.

***11. 10.** Gibiino, Germanà.

Sostituire il comma 6, con il seguente: Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato ai sensi del DM 22 aprile 2008.

11. 72. Armosino, Gioacchino Alfano.

Al comma 6, dopo le parole: l'alloggio sociale, *inserire le seguenti:* di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.

***11. 47.** Misiani, Causi, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli.

Al comma 6, dopo le parole: l'alloggio sociale, *inserire le seguenti:* di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.

***11. 43.** Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 6, dopo le parole: l'alloggio sociale, *inserire le seguenti:* di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.

***11. 31.** Piffari, Messina, Cambursano, Barbato, Borghesi.

Al comma 6, dopo le parole: l'alloggio sociale, *inserire le seguenti:* di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.

***11. 24.** Galletti, Ciccanti.

Al comma 6, dopo le parole: l'alloggio sociale, *inserire le seguenti:* di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti,.

***11. 6.** Osvaldo Napoli.

Al comma 8, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *aggiungere le seguenti:* anche attraverso l'azione coordinata fra regioni ed enti e/o soggetti operanti nell'edilizia pubblica.

11. 11. Gibiino, Germanà.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis* sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento»;

b) al comma 2, sostituire le parole «97 per cento» con «93 per cento»;

c) al comma 3 sostituire le parole «96 per cento» con «92 per cento» ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole «97 per cento» con «93 per cento».

11. 19. Rubinato.

Al comma 9 sostituire le parole da: nel quale confluiscono *fino alla fine del comma, con le seguenti:* la cui dotazione sarà determinata in sede di approvazione della legge finanziaria.

11. 34. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 9, sostituire le parole: nel quale confluiscono *fino alla fine del comma con le seguenti:* l'ammontare del finanziamento del citato Fondo è stabilito in sede di legge finanziaria a partire da quella successiva alla entrata in vigore del presente articolo.

11. 26. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: le risorse *fino alla fine del comma, con le seguenti:* risorse pari a 250 milioni di euro per l'anno 2008 e a 800 milioni di euro per l'anno 2009.

E, di conseguenza:

all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 *con le seguenti:* di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011;

all'articolo 82, al commi 1 e 3, sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare *con le seguenti:* nei limiti del 92 per cento del loro ammontare, *ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole:* nei limiti del 97 per cento del loro ammontare *con le seguenti:* nei limiti del 93 per cento del loro ammontare.

11. 35. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41, *con le seguenti parole:* nonché all'articolo 41 e le risorse finanziarie eventualmente rese disponibili dalla legge finanziaria.

11. 42. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 9, sostituire le parole: nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 *con le seguenti:* nonché di cui all'articolo 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159.

Sostituire le parole: A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 *con le seguenti:* A tale scopo le risorse di cui all'articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007.

***11. 57.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 9, sostituire le parole: nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 *con le seguenti:* nonché di cui all'articolo 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 *con le seguenti:* A tale scopo le risorse di cui

all'articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007.

***11. 12.** Gibiino, Germanà.

Al comma 9, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole «nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41,» con le seguenti parole: «nonché all'articolo 41»;

b) al terzo periodo sostituire le parole «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti,» con le seguenti parole: «A tale scopo le risorse di cui all'articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007».

****11. 48.** Causi, Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani.

Al comma 9, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole «nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41,» con le seguenti parole: «nonché all'articolo 41»;

b) al terzo periodo sostituire le parole «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti,» con le seguenti parole: «A tale scopo le risorse di cui all'articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007».

****11. 21.** Galletti, Ciccanti.

Al comma 9, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole «nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41,» con le seguenti parole: «nonché all'articolo 41»;

b) al terzo periodo sostituire le parole «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-*bis* e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti,» con le seguenti parole: «A tale scopo le risorse di cui all'articolo 41 del

citato decreto-legge n. 159 del 2007».

****11. 7.** Osvaldo Napoli.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere la parola 21;

Conseguentemente al terzo periodo, sopprimere la parola 21.

11. 56. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «legge 29 novembre 2007, n. 222» inserire le seguenti «, fermo restando l'attivazione e il finanziamento degli interventi già definiti a livello di Stato-Regioni ai sensi delle stesse disposizioni»;

b) sopprimere il secondo periodo.

11. 45. De Micheli, Marchi.

Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: incompatibili con il presente articolo aggiungere le parole: , con esclusione del decreto del Ministero delle infrastrutture del 28 dicembre 2007.

11. 37. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 9, terzo periodo sostituire le parole: A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, ivi comprese quelle già trasferite alla Cassa depositi e prestiti,

con le seguenti parole: A tale scopo le risorse di cui all'articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007.

11. 41. Commercio, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Alla fine, inserire i seguenti commi aggiuntivi:

9-bis. Il reddito derivante dalla locazione di case di civile abitazione di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 3; primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate ai sensi del presente articolo, è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sul redditi, con aliquota dei 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione.

9-ter. I trasferimenti di aree, fabbricati e volumetrie, diretti all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento ed alle

Imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

11. 68. Armosino, Gioacchino Alfano.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. I comuni al di sopra dei 15mila abitanti, al fine del rilascio delle concessioni per la costruzione di edilizia abitativa, sono tenuti a verificare l'impegno delle imprese concessionarie a destinare il 10 per cento delle unità abitative da costruire alla destinazione di abitazioni a canone agevolato.

9-ter. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato «Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa». Il fondo è istituito per consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti «prima casa». Il Fondo è alimentato da versamenti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie. Il Fondo di è finanziato con uno stanziamento annuale di 50 milioni di euro a carico del bilancio dello stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale contenuto nel decreto di cui al presente comma. Al Finanziamento del Fondo si provvede altresì: *a)* attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della «prima casa»; *b)* attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa; *c)* mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite massimo del 2 per cento della retribuzione. L'adesione al Fondo di cui al presente comma è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al presente comma. I prelievi non

possono eccedere il cinquanta per cento dei versamenti contributivi cumulati, relativi alla posizione

INPS del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria.

Conseguentemente, all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 *con le seguenti:* di 50 milioni di euro per l'anno 2009, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

11. 67. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. Al fine di incrementare le risorse da destinarsi al fondo di cui al precedente comma 9 e assicurare la regolarità fiscale dei contratti di locazione il corrispettivo pagato dal conduttore per il canone di locazione e per ogni altro onere e indennità dovuta in relazione a contratti di locazione abitativa stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n. 431 e ai sensi degli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile deve essere versato a mezzo bonifico, assegno non trasferibile ovvero altra modalità di versamento bancario o postale ovvero mediante sistemi di versamento elettronici.

9-ter. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è apportata la seguente modificazione: all'articolo 10, comma 1, alla lettera *e*) dopo le parole «altri atti degli organi giurisdizionali» sono inserite le seguenti: «compresi i provvedimenti di convalida delle intimazioni di licenza e sfratto di cui agli articoli 663 e 665 del Codice di Procedura Civile, trasmettendo d'ufficio all'Agenzia delle entrate i contratti di locazione per i quali risultasse omessa la registrazione,».

11. 54. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

9-bis. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato «Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa». Il fondo è istituito per consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso

abitativo, costituenti «prima casa». Il Fondo è alimentato da versamenti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie. Il Fondo di è finanziato con uno stanziamento annuale di 50 milioni di euro a carico del bilancio dello stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale contenuto nel decreto di cui al presente comma. Al Finanziamento del Fondo si provvede altresì: *a)* attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della «prima casa»; *b)* attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa; *c)* mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite massimo

del 2 per cento della retribuzione. L'adesione al Fondo di cui al presente comma è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al presente comma. I prelievi non possono eccedere il cinquanta per cento dei versamenti contributivi cumulati, relativi alla posizione INPS del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria.

Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 *con le seguenti:* di 50 milioni di euro per l'anno 2009, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

11. 66. Messina, Cambursano, Borghesi, Barbato.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

9-bis. Ai fini dell'assegnazione degli immobili dell'edilizia economica popolare, i requisiti minimi definiti dalle leggi regionali e dai comuni devono prevedere per gli immigrati il

possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale.

11. 75. Togni, Montagnoli, Fugatti, Bitonci, Simonetti.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

9-bis. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale.

11. 76. Montagnoli, Togni, Fugatti, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Le risorse del fondo-casa di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 714, sono versate su apposita contabilità speciale per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Alla stessa contabilità speciale sono riassegnate le somme derivanti dai rimborsi dei mutui concessi.

11. 65. Corsaro, Marsilio, Bianconi, Lafranco, Ascierio, Santelli, Bertolini, Nola.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I comuni al di sopra dei 15mila abitanti, al fine del rilascio delle concessioni per la costruzione di edilizia abitativa, sono tenuti a verificare l'impegno delle imprese concessionarie a destinare il 10 per cento delle unità abitative da costruire alla destinazione di abitazioni a canone agevolato.

11. 39. Barbato, Messina, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il Fondo di cui al comma 9 è ripartito sulla base di una aliquota non inferiore al 70 per cento per gli interventi di cui alla lettera *b)* del comma 3 e per una aliquota non inferiore al 30 per cento per gli interventi di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, ed *e)* del comma 3.

***11. 25.** Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il Fondo di cui al comma 9 è ripartito sulla base di una aliquota non

inferiore al 70 per cento per gli interventi di cui alla lettera *b)* del comma 3 e per una aliquota non inferiore al 30 per cento per gli interventi di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, ed *e)* del

comma 3.

***11. 13.** Burtone.

Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

Art. 11-*bis*.

(Residenze di interesse generale destinate alla locazione).

1. Le Residenze di interesse generale destinate alla locazione sono definite dall'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007. Nella definizione di residenze di interesse generale destinate alla locazione sono ricomprese le residenze universitarie convenzionate con università e/o istituti di istruzione superiore.

2. La cessione dell'intero fabbricato di cui al comma 1, da parte del locatore non estingue il vincolo alla locazione ed i diritti dei conduttori. L'atto di cessione dell'intero fabbricato deve indicare l'esistenza e la durata residua del vincolo. Le singole unità abitative non possono essere cedute nel periodo di durata del vincolo. I relativi atti di cessione sono nulli.

Art. 11-*ter*.

(Aree destinate a residenze di interesse generale destinate alla locazione).

1. Le residenze di cui all'articolo 11-*bis*, in quanto servizi economici di interesse generale, possono essere localizzate nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici locali a standard e servizi, ivi comprese le aree destinate a standard di proprietà privata, asservite all'uso pubblico, ad eccezione di quelle destinate a verde pubblico.

2. Le aree di cui al comma 1, facenti parte del patrimonio degli enti locali, possono essere cedute a terzi mediante procedure di trasparenza e non discriminazione, sulla base di criteri che tengano conto, oltre che dell'elemento concernente il prezzo, anche di elementi qualitativi da indicare nell'avviso di avvio del procedimento.

3. Gli interventi di realizzazione delle residenze di cui all'articolo 11-*bis* sono assentiti con permesso di costruire convenzionato. I comuni, in sede di rilascio del permesso di costruire, verificano la compatibilità dell'intervento con l'ambito territoriale circostante anche al fine di stabilire, in relazione agli indici di zona, la superficie lorda di pavimento assentibile. La convenzione deve prevedere la realizzazione delle dotazioni di opere di urbanizzazione e di servizi complementari, ivi comprese le aree a verde pubblico, funzionali all'intervento.

4. Una quota non eccedente il 10 per cento della superficie lorda di pavimento del fabbricato può essere destinata a funzioni compatibili con la residenza, da determinare in sede di permesso di costruire convenzionato.

5. La convenzione con i comuni, di cui al comma 3, determina la durata del vincolo di locazione di cui all'articolo 11-*bis*, la percentuale di superficie di cui all'articolo 11-*quater*,

nonché i termini entro i quali il fabbricato deve essere ultimato. I comuni concedono le necessarie proroghe qualora il ritardo nell'ultimazione del fabbricato sia giustificato da cause di forza maggiore.

6. È fatta salva la possibilità, in sede di pianificazione, di limitare o escludere la localizzazione delle residenze di cui all'articolo 11-*bis* in determinate zone del piano urbanistico locale.

7. Ai fini del computo del contributo afferente al permesso di costruire, si applicano le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, intendendosi quale canone quello determinato ai sensi dell'articolo 11-*quinquies* della presente legge. Con riferimento agli oneri

Pag. 187

di urbanizzazione, il contributo può essere ridotto dai comuni, in sede di convenzione, fino al 50 per cento.

Art. 11-quater.

(Caratteristiche degli alloggi e requisiti del conduttore).

1. Una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento della superficie delle residenze di cui all'articolo 11-*bis* è destinata ai soggetti in possesso dei requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente inseriti nelle graduatorie comunali.

2. Con decreto da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate:

a) le categorie di soggetti che possono fruire delle unità abitative di cui all'articolo 11-*bis*, nonché i relativi limiti reddituali;

b) le caratteristiche generali e i requisiti minimi di servizio, anche in relazione alle diverse categorie di destinatari degli alloggi in locazione di cui all'articolo 11-*bis*;

c) le modalità mediante le quali i comuni comunicano al locatore i soggetti destinatari delle abitazioni di cui al comma 1;

d) le modalità con cui le regioni, gli enti per la casa e i comuni esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, le attività di verifica e di controllo dell'osservanza degli obblighi stabiliti dal medesimo decreto ministeriale di cui al presente comma;

e) le modalità con cui i conduttori effettuano i pagamenti del canone.

Art. 11-*quinquies*.
(*Contratti di locazione*).

1. I contratti di locazione delle abitazioni ricomprese nelle residenze di cui all'articolo 11-*bis* sono stipulati nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e delle relative convenzioni nazionali.
2. I contratti di locazione di cui al comma 1 non possono essere trasferiti a terzi, fatto salvo il trasferimento *mortis causa* al coniuge e ai parenti fino al secondo grado. È vietato il ricorso alla sub-locazione.

Art. 11-*sexies*.
(*Prelazione*).

1. Alla cessazione del vincolo locativo, gli immobili sono offerti in prelazione ai conduttori ad un prezzo concordato tra la proprietà e le associazioni di categoria dei conduttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla data di cessazione del vincolo locativo.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli acquisti collettivi effettuati per il tramite di associazioni, enti o cooperative istituite dai conduttori che possono esercitare il diritto di prelazione ai sensi del medesimo comma 1.
3. Le unità abitative per le quali il conduttore non ha esercitato l'opzione possono essere acquisite dagli Enti per la Casa, Regioni, Province e Comuni al prezzo determinato ai sensi del comma 1. A tal fine i suddetti comunicano alla proprietà la volontà di esercitare la prelazione nel termine di sessanta giorni dalla data di scadenza della prelazione attribuita ai conduttori ai sensi del medesimo comma 1.

Pag. 188

Art. 11-*septies*.
(*Aree e fabbricati facenti parte del patrimonio dello Stato*).

1. In sede di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli Enti locali, i fabbricati e le aree sono destinati in via preferenziale alla realizzazione di residenze di cui all'articolo 11-*bis*.
2. Sulla base di accordi tra il Ministero della difesa, il Ministero delle infrastrutture, l'Agenzia del demanio, le regioni e gli enti locali, una quota pari al 30 per cento del patrimonio immobiliare del demanio militare, costituito da aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, può essere destinato alla realizzazione di residenze di cui all'articolo 11-*bis*. Una quota pari al 15 per cento della superficie dei fabbricati è destinata in via preferenziale ai dipendenti delle Forze armate.

Art. 11-*octies*.
(*Misure di sostegno a favore dei conduttori degli alloggi di interesse generale destinati alla*

locazione).

1. I comuni possono contribuire ai canoni di locazione delle abitazioni destinate alle categorie di cui all'articolo 11-*quater*, comma 2, lettera *a)*, fino ad un ammontare pari al 50 per cento del canone determinato ai sensi dell'articolo 11-*quinquies*, comma 1.

2. In luogo della riduzione del contributo afferente al permesso di costruire, i comuni possono optare per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, in sede di convenzione di cui all'articolo 11-*ter*.

3. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, opera a favore dei comuni per l'erogazione dei contributi destinati ai canoni di locazione di cui al comma 1. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, al predetto Fondo sono assegnati:

a) 300 milioni di euro per l'anno 2011;

b) 700 milioni di euro per l'anno 2012;

c) 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Art. 11-*nonies*.
(*Misure fiscali*).

1. All'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le locazioni di residenze di interesse generale destinate alla locazione, di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 sono esenti a prescindere dalla data di ultimazione della costruzione o dell'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457».

2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

127-*undevicies*) cessione di aree su cui realizzare residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007; 127-*vicies*) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007».

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le imprese, le società d'investimento immobiliare quotate di cui

all'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed i fondi immobiliari chiusi

disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, che costruiscono, anche mediante appalti, fabbricati di interesse generale destinati alla locazione, di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, sono equiparati alle imprese che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, le cessioni delle medesime residenze sono esentate dall'imposta sul valore aggiunto per un periodo di quattro anni dalla data di ultimazione della loro costruzione o degli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *e)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora al momento della cessione la superficie del fabbricato sia stata prevalentemente locata a fini abitativi secondo i criteri di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. Alla Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il quinto capoverso è inserito il seguente: «Se il trasferimento ha per oggetto residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, nel corso del vincolo alla locazione ovvero aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione: 1 per cento»;

b) all'articolo 5, dopo la lettera *a-bis)* è inserita la seguente:

a-ter) quando hanno per oggetto abitazioni facenti parte residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 locate a soggetti in possesso dei requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente inseriti nelle graduatorie comunali: euro 67.

5. Alla Tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, dopo l'articolo 1-*bis* è inserito il seguente:

1-*ter*. Trascrizioni di atti e sentenze che importano il trasferimento di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244

del 24 dicembre 2007, nel corso del vincolo alla locazione, ovvero aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione: euro 168,00».

6. Le volture eseguite in dipendenza di atti che comportano il trasferimento a qualsiasi titolo di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, nel corso del vincolo alla locazione, ovvero di aree o fabbricati destinati alla loro realizzazione sono assoggettate ad imposta catastale nella misura di cui all'articolo 10, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni.

7. In caso di cessioni a titolo oneroso di aree o fabbricati destinati alla realizzazione di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, all'atto della cessione, su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui agli articoli 67, comma 1, lettera *b*), e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 15 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento della predetta imposta sostitutiva, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con

provvedimento del direttore della predetta Agenzia. La mancata richiesta della parte venditrice comporta l'applicazione del regime di imposizione ordinario.

8. All'articolo 16, comma 1, alinea, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «legge 9 dicembre 1998, n. 431,» sono inserite le seguenti: «nonché ai conduttori di abitazioni facenti parte di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 in possesso dei requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente inseriti nelle graduatorie comunali».

9. Sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le unità di immobili facenti parte di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 qualora il conduttore abbia adibito l'unità immobiliare ad abitazione

principale.

10. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 10, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del conduttore si intende quella nella quale il conduttore ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

11. Ai proprietari di residenze di interesse generale destinate alla locazione di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è attribuito un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 sostenute in relazione a dette residenze, a condizione che dette spese siano effettivamente rimaste a carico.

12. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 11 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

13. Il mancato rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni in materia di residenze di interesse generale destinate alla locazione, di cui all'articolo 2, commi 285 e 286 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ivi compresi i termini di realizzazione del fabbricato, della medesima legge, comporta la decadenza dal regime sostitutivo di cui al comma 7 del presente articolo e l'applicazione del regime ordinario delle imposte sui redditi, nonché la sanzione pari al 100 per cento delle maggiori imposte dovute. La maggiore imposta e la sanzione sono dovute esclusivamente dal soggetto che ha acquisito l'area o il fabbricato.

Art. 11-*decies*.
(*Decorrenza*).

Le disposizioni dall'articolo 11-*bis* all'articolo 11-*nonies* si applicano alle residenze di interesse generale destinate alla locazione la cui realizzazione sia avviata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. 01. Gibiino, Germanà.

Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

Art. 11-*bis*.
(*Sostegno all'edilizia popolare*).

1. I comuni al di sopra dei 15mila abitanti a condizione del rilascio delle concessioni per la costruzione di edilizia

abitativa sono tenuti a verificare l'impegno delle imprese concessionarie a destinare il 10% delle unità abitative da costruire alla destinazione di abitazioni a canone agevolato.

Art. 11-ter.

(Prestito per l'accesso dei CO.CO.PRO alla prima casa).

1. Al fine di consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti «prima casa», è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato «Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa».
2. Il Fondo è alimentato da versamenti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari.
3. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie.
4. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato con uno stanziamento annuale di 50 milioni di euro a carico del bilancio dello stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale contenuto nel decreto di cui al comma 2.
5. Al Finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede altresì:
 - a) attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della «prima casa»;
 - b) attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa;
 - c) mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite massimo del 2 per cento della retribuzione.

6. L'adesione al Fondo di cui al presente articolo è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al comma 1. I prelievi non possono eccedere il cinquanta per cento dei versamenti contributivi cumulati, relativi alla posizione INPS del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria.

Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 *con le seguenti:* di 50 milioni di euro per l'anno 2009, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

11. 05. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.

(Prestito per l'accesso dei CO.CO.PRO alla prima casa).

1. Al fine di consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge

Pag. 192

8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti «prima casa», è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato «Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa».

2. Il Fondo è alimentato da versamenti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari.

3. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie.

4. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato con uno stanziamento annuale di 50 milioni di euro a carico del bilancio dello stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale contenuto nel decreto di cui al comma 2.

5. Al Finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede altresì:

- a) attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della «prima casa»;
- b) attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma t prestano la propria attività lavorativa;
- c) mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite massimo del 2 per cento della retribuzione.

6. L'adesione al Fondo di cui al presente articolo è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al comma 1. I prelievi non possono eccedere il cinquanta per cento dei versamenti contributivi cumulati, relativi alla posizione INPS del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria.

Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 *con le seguenti:* di 50 milioni di euro per l'anno 2009, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

11. 04. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.

(Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa).

1. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a partire dal 1° settembre 2008 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della gioventù, un fondo speciale di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. La complessiva dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 20 milioni di euro annui.

3. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, un fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno è ridotto di 20 mln di euro a decorrere dal 2008.

11. 06. Marsilio, Corsaro, Rampelli.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.

(Requisiti acustici passivi degli edifici).

1. L'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997, emanato ai sensi dell'articolo 3, lettera *e*) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 («Legge quadro sull'inquinamento acustico»), è differita sino alla entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, lettera *f*), della stessa legge.
2. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 3, lettera *f*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 («Legge quadro sull'inquinamento acustico»), la progettazione di edifici di nuova costruzione deve essere corredata, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, da una relazione acustica, sottoscritta dal progettista o da un tecnico abilitato, conforme ai criteri di calcolo di cui al Rapporto tecnico UNI TR 11175:2005 «Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale».
3. Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, il Governo darà avvio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una fase di sperimentazione, della durata di sei mesi, avvalendosi di una commissione di coordinamento promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, finalizzata alla emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, lettera *f*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 («Legge quadro sull'inquinamento acustico»), con particolare riferimento ai requisiti e criteri necessari per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici, alle modalità di verifica e di collaudo, nonché alla documentazione richiesta per l'autorizzazione alla esecuzione degli interventi stessi.
4. Il Governo darà avvio, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad una revisione delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, al fine di tener conto degli esiti della sperimentazione compiuta ai sensi del comma precedente, dei dati raccolti sulla base delle relazioni acustiche presentate a corredo dei progetti, nonché degli esiti delle prove acustiche effettuate su opere compiute.

11. 08. Orsini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale).

1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 01 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: «euro 300» sono sostituite da: «euro 350»;

b) alla lettera *b)* le parole: «euro 150» sono sostituite da: «euro 200».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma

Pag. 194

1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008.

E, di conseguenza, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

11. 09. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Lotta ai ritardi di pagamento nelle forniture di materiali edili).

1. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera.

***11. 07.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Lotta ai ritardi di pagamento nelle forniture di materiali edili).

1. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che

i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera.

***11. 02.** Pelino.

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche in materia di ICI).

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è apportata la seguente modifica:

a) l'articolo 3, comma 2, è sostituito dal seguente: 2. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto».

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a partire dal 1° gennaio 2008.

11. 03. Abrignani, Bernardo.

Pag. 195

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Carta Buono Famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia).

1. È concessa una tessera elettronica prepagata «Carta Buono Famiglia» dell'importo annuo di euro 1000 da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati, ivi comprese le prestazioni di baby sitting.

2. La «Carta Buono Famiglia» spetta ai nuclei familiari con almeno due figli di cui almeno uno di età inferiore ai tre anni;

3. La «Carta Buono Famiglia» è corrisposta con decorrenza dalla richiesta fino al raggiungimento del terzo anno di età da parte del figlio minore.

4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino;

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle politiche per la famiglia con proprio decreto individuano le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta, le percentuali di agevolazione o riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità ed i requisiti per l'accesso al convenzionamento.

8. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari;
9. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Conseguentemente, all'articolo 63 comma 10 sostituire le parole: 2.740 milioni con 1.800 milioni.

11. 012. Bitonci, Simonetti, Fugatti, Buonanno.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(IVA ridotta sui prodotti di prima necessità per l'infanzia).

Alla tabella A, parte II, allegata ai decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente: 29-bis) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia.

Conseguentemente, all'articolo 63 al comma 10 sostituire le parole: 2.740 milioni con le seguenti: 2.650 milioni.

11. 010. Cota, Forcolin, Fugatti.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Interventi a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente).

1. Per l'anno 2009 è istituito un fondo con dotazione pari a 200 milioni di euro e utilizzato per concedere un contributo mensile dell'importo di euro 150 ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore ai tre anni.
2. Il contributo spetta dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo.
3. Le ragazze madri beneficiano del contributo di cui al comma 1 a partire dal terzo mese di gravidanza.

4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino.

5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.

6. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui: il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Conseguentemente, all'articolo 63 al comma 6 sostituire le parole: 700 milioni con 500 milioni.

11. 011. Bitonci, Simonetti, Fugatti, Buonanno.

ART. 13.

Sopprimerlo.

***13. 5.**Burtone.

Sopprimerlo.

***13. 11.**Galletti, Ciccanti.

Sopprimerlo.

***13. 14.** Piffari, Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

****13. 25.**Gibiino, Germanà.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

****13. 18.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella,

Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, dopo le parole: Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, *aggiungere le seguenti:* dei Comuni delle Province, delle Regioni e degli altri Enti Pubblici.

***13. 26.** Gibiino, Germanà.

Al comma 1, dopo le parole: Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, *aggiungere le seguenti:* dei Comuni delle Province, delle Regioni e degli altri Enti Pubblici.

***13. 19.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

13. 13. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato, Piffari.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in base a valutazioni relative a ricerche di mercato effettuate dagli uffici tecnici degli Enti proprietari e comunque non inferiore alla rendita catastale;

b) alla lettera b) eliminare le parole: «dei figli non conviventi»;

c) dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

d) possibilità di vendita in blocco di alloggi anche occupati a soggetti privati o cooperative indivise che si impegnino al mantenimento delle condizioni di locazione praticate all'utenza insediata in vigore all'atto del trasferimento degli alloggi. In tal caso il prezzo di mercato è valutato con i parametri in uso per la cessione della nuda proprietà.

***13. 21.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in base a valutazioni relative a ricerche di mercato effettuate dagli uffici tecnici degli Enti proprietari e comunque non inferiore alla rendita catastale;

b) alla lettera b) eliminare le parole: «dei figli non conviventi»;

c) dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

d) possibilità di vendita in blocco di alloggi anche occupati a soggetti privati o cooperative indivise che si impegnino al mantenimento delle condizioni di locazione praticate all'utenza insediata in vigore all'atto del trasferimento degli alloggi. In tal caso il prezzo di mercato è valutato con i parametri in uso per la cessione della nuda proprietà.

***13. 3.** Gibiino, Germanà.

Al comma 2 lettera a), sostituire le parole: in proporzione al canone di locazione *con le seguenti:* tenendo conto del prezzo di mercato e del canone di locazione.

***13. 1.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2 lettera a), sostituire le parole: in proporzione al canone di locazione

con le seguenti: tenendo conto del prezzo di mercato e del canone di locazione.

***13. 10.** Galletti, Ciccanti.

Al comma 2 lettera a), sostituire le parole: in proporzione al canone di locazione *con le seguenti:* tenendo conto del prezzo di mercato e del canone di locazione.

***13. 17.** Boccia, Marchi, Vannucci, De Micheli, Misiani, Causi.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: in proporzione al canone di locazione *con le seguenti:* tenendo conto del valore di mercato.

13. 15. Cambursano, Barbato, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: in proporzione al canone di locazione *con le seguenti:* secondo le modalità previste dalle leggi regionali.

13. 20. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto *inserire le seguenti:* , purché non proprietari di un'altra abitazione,.

13. 6. Bitonci, Simonetti, Fugatti.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: in favore dell'assegnatario *inserire le seguenti:* non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori.

13. 8. Bitonci, Simonetti, Fugatti.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: da almeno cinque anni *inserire le seguenti:* come certificato di residenza storico.

13. 7. Simonetti, Fugatti, Bitonci.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: Per gli alloggi non opzionati dagli aventi diritto, hanno titolo di priorità nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni.

***13. 9.** De Micheli.

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: Per gli alloggi non opzionati dagli aventi diritto, hanno titolo di priorità nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni.

***13. 12.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Romano.

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: delle alienazioni *aggiungere le seguenti:* , che rimarranno nelle disponibilità degli enti proprietari,.

13. 22. Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, sostituire le parole: per le amministrazioni regionali e locali con le seguenti: e per gli Enti proprietari.

***13. 2.** Gibiino, Germanà.

Al comma 3, sostituire le parole: per le amministrazioni regionali e locali con le seguenti: e per gli Enti proprietari.

***13. 23.** Mariani, Realacci, Iannuzzi, Margiotta, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Bratti, Esposito, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei medesimi accordi, si prevedono i criteri minimi di valutazione e patrimonio residenziale esistente sulla base di parametri commerciali correnti.

13. 16. De Micheli, Marchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 88, comma 3, lettera *b)*, ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «dalle regioni e province autonome per» aggiungere la seguente: «l'acquisto,».

Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* Agli oneri derivanti dall'articolo 13, comma *3-bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

13. 24. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-*bis*.

1. Al titolo II del libro II del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 565, primo comma, le parole: «allo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «al comune di residenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 586»;

b) il capo III è sostituito dal seguente:

«Capo III

DELLA SUCCESSIONE DEI COMUNI

Art. 586. - (*Acquisto dei beni da parte del comune*). - In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta al comune di residenza. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia.

Nel caso di residenza all'estero, l'eredità è devoluta al comune di ultima residenza in Italia. I comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Art. 586-*bis*. - (*Utilizzo dei proventi dell'eredità*). - Il comune utilizza i proventi dell'eredità acquisita ai sensi dell'articolo 586 per realizzare iniziative di interesse sociale a favore di persone in condizioni di disagio economico, sociale o psico-fisico.

Con gli stessi proventi, il comune può inoltre costituire fondazioni aventi per scopo la realizzazione delle iniziative di cui al primo comma. I componenti dei consigli di amministrazione delle fondazioni sono designati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

Il comune può altresì assegnare i proventi dell'eredità a enti privati impegnati nel territorio comunale nella realizzazione delle iniziative di cui al primo comma».

13. 01. Comaroli, Forcolin, Fugatti.